

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA
DI STAMPATI E MODULISTICA**

Avellino, 13/01/2005



ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura ha per oggetto gli stampati e la modulistica varia occorrenti per le esigenze degli Uffici dell'Alto Calore Servizi S.p.A., tipologicamente descritti nelle schede che saranno allegate, in sede di procedura concorsuale, alla richiesta di offerta.

ART. 2 QUANTITA' DELLA FORNITURA

Le quantità della fornitura sono quelle indicate per ciascun articolo e/o modello nelle schede di cui all'art. 1.

Tali quantità sono da considerarsi comunque presunte, nel senso che, ad insindacabile giudizio della Società Alto Calore, le quantità possono essere variate in aumento o in diminuzione rispetto a quelle previste nelle schede-offerta a seguito di sopravvenute esigenze, fermo restando che l'importo complessivo non subirà riduzioni. In tale caso la ditta aggiudicataria si obbliga a garantire, senza pretesa alcuna, la fornitura anche nel caso di fabbisogni maggiori o minori secondo le effettive sopravvenute esigenze di consumo, e si impegna a lasciare invariati i prezzi offerti per tutta la durata contrattuale.

La ditta aggiudicataria rimarrà obbligata anche a fornire tipologie di stampati e moduli, non comprese nelle schede di cui al precedente art. 1, che si dovessero rendere necessarie per le esigenze degli Uffici della Società Alto Calore.

In tali casi i prezzi da applicare, appositamente concordati tra le parti, saranno stabiliti in base a quelli di modelli e stampati simili per carta, formato e stampa.

ART. 3 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLA FORNITURA

La tipologia (carta, formato, stampa ecc.) degli stampati, dei modelli e dei moduli continui, di cui alle schede offerta, costituisce elemento e requisito essenziale della fornitura. Per quanto applicabili valgono gli usi e le consuetudini commerciali accertati e pubblicati dalla CCIAA di Avellino che non siano contrastanti con il presente Capitolato.



ART. 4

DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura decorre dalla data del primo ordinativo ed avrà la durata di anni due.

ART. 5

CAMPIONATURA

Per l'individuazione dei modelli e degli stampati da fornire ogni ditta dovrà prendere visione dei campioni disponibili presso il Servizio Patrimonio Settore Economato della Società Alto Calore nelle ore che saranno indicate nell'avviso d'asta.

ART. 6

MODALITA' DELLA FORNITURA

La Società Alto Calore, tramite il Servizio competente, effettuerà periodicamente in base alle richieste avanzate di volta in volta dai Servizi ed Uffici societari gli ordinativi della merce agli stessi occorrente. Di norma ad ogni richiesta periodica di materiale avanzata da ciascun Servizio ed Ufficio Societario corrisponderà un ordinativo. Nel corso del rapporto contrattuale le modalità della fornitura potranno essere variate dalla Società Alto Calore per particolari esigenze sopravvenute. In tale ultimo caso la Società stessa si impegna a comunicare con un congruo preavviso alla ditta aggiudicatrice le diverse modalità della fornitura.

Negli ordinativi della merce sarà precisato il quantitativo occorrente per ogni articolo, il luogo ove dovrà essere consegnato il materiale, nonché il termine entro cui la fornitura stessa dovrà essere effettuata. Per le forniture periodiche il termine che il Servizio competente della Società apporrà nell'ordinativo non dovrà essere inferiore a 5 giorni, mentre per le piccole forniture derivanti da improvvise e straordinarie esigenze e necessità la fornitura stessa dovrà essere effettuata dalla ditta fornitrice a ricezione dell'ordinativo e/o di appositi buoni di prelievo, e, comunque, non oltre il termine di 48 ore. Anche nel caso di variazione delle modalità della fornitura sopravvenute durante il rapporto contrattuale i termini saranno quelli sopra indicati.

Ad ogni ordine dovrà corrispondere una unica fattura.

Non è ammesso ritardo alcuno, a qualsiasi causa dovuto, sul termine fissato nella consegna totale o parziale della merce ordinata. In caso di ritardo sul termine fissato nell'ordinativo, la Società Alto Calore, a suo giudizio, applicherà quanto previsto dal successivo art. 8.

La consegna della fornitura avverrà nel giorno, luogo e per le quantità indicate nell'ordinativo. Per ogni consegna il fornitore dovrà esibire la bolla di consegna per consentire al consegnatario di apporvi l'attestazione di ricevuta merci.



La firma per ricevuta non impegna la Società Alto Calore per quanto concerne la rispondenza qualitativa e quantitativa delle merci alle schede-offerta ed all'ordinativo. In caso di accertata difformità della fornitura consegnata rispetto alla tipologia ed alle caratteristiche qualitative e quantitative previste e richieste, la Società si riserva di comunicare con lettera a parte le proprie osservazioni e le contestazioni secondo le modalità previste nel seguente art. 7.

ART. 7 VERIFICA DELLA RISPONDENZA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLA FORNITURA

La verifica della tipologia e delle caratteristiche qualitative della fornitura e della loro rispondenza a quelle previste nelle schede-offerta sarà fatta dall'Alto Calore Servizi S.p.A. entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data della ricezione della merce. Qualora alla verifica ed al collaudo risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti richiesti, è facoltà della Società Alto Calore chiedere la sostituzione della merce stessa entro breve tempo stabilito a suo insindacabile giudizio e di applicare comunque una penale pari al 5% del valore di tutta la merce consegnata, ancorché essa, nelle more dell'accertamento, sia stata in tutto o in parte consumata.

La mancata sostituzione della merce non rispondente alla tipologia ed alle caratteristiche richieste da parte della ditta fornitrice nel termine fissato dalla Società Alto Calore e la non accettazione della merce stessa, sarà considerata quale mancata consegna e la Società stessa avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dal successivo art. 8 del presente Capitolato.

La merce non accettata resta a disposizione del fornitore a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà, altresì, essere ritirata senza indugio a cura e spese della ditta medesima.

Qualora la non corrispondenza della merce ai requisiti contrattuali sia constatata più di tre volte, anche non consecutive, questa Società avrà diritto ad agire secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

ART. 8 PENALITA' E CONSEGUENZE PER RITARDATA E/O MANCATA CONSEGNA DELLA FORNITURA

In caso di ritardo sui termini fissati nell'ordinativo ed indicati nel precedente art. 6, la Società Alto Calore, previa comunicazione-contestazione scritta dell'inadempienza da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno, applicherà a carico della ditta fornitrice le seguenti penali:

5% dell'importo della merce ordinata per ritardi fino a 5 giorni sulla data di consegna indicata nell'ordinativo;

10% dell'importo della merce ordinata per ritardi dal 6° al 10° giorno sulla data di consegna indicata nell'ordinativo.



Tali penali si applicheranno anche nel caso di ritardo sul termine fissato dalla Società Alto Calore per la sostituzione, a norma dell'art. 7 del presente Capitolato, della fornitura consegnata non corrispondente, dalla verifica effettuata, ai requisiti richiesti.

In ogni caso l'Alto Calore, in presenza di ritardi, potrà comunque, ove lo ritenga necessario, fornirsi della merce stessa a libero mercato, addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Qualora la mancata e/o ritardata consegna totale o parziale della merce ordinata e/o la non corrispondenza della stessa ai requisiti contrattuali si sia verificata più di tre volte anche non consecutive, e/o nel caso in cui il ritardo si protragga oltre il 10° giorno dalla ricezione dell'ordinativo da parte della ditta fornitrice, la Società Alto Calore ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con semplice preavviso da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno, di risolvere il contratto di fornitura, incamerando il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che la ditta fornitrice aggiudicataria possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

ART. 9 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE FORNITURE

Saranno formulate specificamente nell'avviso d'asta secondo la natura della fornitura richiesta.

L'offerente è tenuto alla rigorosa osservanza delle indicazioni richieste pena l'esclusione dalla gara.

Le suddette condizioni prevedono la consegna di merce franco Società Alto Calore ed imballo gratis, secondo gli ordinativi emessi.

ART. 10 CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della fornitura, dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo offerto, e sottoscrivere, previo accertamento dei requisiti di legge e nel rispetto della normativa antimafia, il relativo contratto di fornitura. Le spese contrattuali saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 11 PAGAMENTI



Gli importi unitari offerti dall'aggiudicatario varranno quali prezzi contrattuali.

Il pagamento della merce regolarmente ritirata e per la quale non siano sorte contestazioni verrà effettuato a mezzo mandato entro 45 gg. dalla data di presentazione delle relative fatture.

ART. 12 CONTROVERSIE

Per ogni controversia è competente il Foro di Avellino.